

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44

Legge di stabilità regionale 2017.

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 31 ottobre 2017, n. 18, 11 dicembre 2017, n. 46 e 21 dicembre 2018, n. 47)

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale)

1. ¹La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della [legge 14 giugno 1990, n. 158](#), all'articolo 9 del [decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398](#) ed all'articolo 10 del [decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 marzo 1993, n.68](#), è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165

2. Le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, per le utenze esenti, sono determinate² nella medesima misura di cui al comma 1.

2 bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni.³

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della [l. r. 34/2010](#))

1. All'articolo 27 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

¹ L'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 11 dicembre 2017, n. 46 sopprime le parole "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,".

² L'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 11 dicembre 2017, n. 46 sopprime le parole "con la stessa decorrenza e"

³ Comma aggiunto dall' art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 11 dicembre 2017, n. 46.

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.”;

c) al comma 5 dopo le parole: “oltre agli interessi” sono inserite le seguenti: “doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del [d.lgs. 504/1995](#)”; d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.”;

f) dopo il comma 7 bis sono aggiunti i seguenti:

“7 ter. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7 quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della [legge 549/1995](#), sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7 quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7 sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della [legge 549/1995](#), si applicano le disposizioni di cui [al d.lgs. 504/1995](#) e al [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

7 septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Art. 3

(Modifiche alla [l. r. 47/2011](#))

1. L'articolo 17 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 4

(Modifiche alla [l. r. 1/1971](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della [legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1](#) (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

“1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo”.

- 1 bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni.⁴*

Art. 5

(Modifiche alla [l. r. 17/2005](#))

1. All'articolo 26 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n.17](#) (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla [l.r. 1/1971](#), nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale”.

b) al comma 2 le parole: “competenti, che lo riscuotono per conto della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “regionali competenti”.

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del [d. lgs. 112/1998](#).”

2 ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.”

d) il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dai seguenti:

“3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:

a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

3 bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.

⁴ Comma aggiunto dall' art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 11 dicembre 2017, n. 46.

3 ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3 bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.”

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.”

Art. 6

(Modifiche alla [l. r. 21/2016](#))

1. All'articolo 1 della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 21](#) (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 3, 4 e 5 la parola: “deliberazione” è sostituita dalle seguenti: “regolamento attuativo”;
 - b) al comma 6 la parola: “legale” è sostituita dalle seguenti: “previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo”.
 - c) al comma 8:
 - 1) la parola: “esecutive” è sostituita dalla seguente: “consecutive”;
 - 2) le parole: “la struttura competente invia avviso di” sono sostituite dalle seguenti: “il contribuente incorre in”;
 - 3) le parole: “dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso” sono soppresse;
 - 4) le parole: “fatto salvo l'esito positivo della preventiva” sono sostituite dalle seguenti: “salvo l'eventuale”.

Art. 7

(Cause di non punibilità - [l. r. 16/ 2000](#))

1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono rimosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla [legge regionale 28 agosto 2000, n. 16](#) (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 8

(Modifiche alla [l. r. 13/ 2005](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#) (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) le parole: “con l'accantonamento del 2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento”.

Art. 9

(Adozione regolamento per le concessioni di beni
del demanio idrico di competenza regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di

competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal [regio decreto 25 luglio 1904, n.523](#).

2. Le tariffe sono determinate sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.

Art. 10

(Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento ambiente e territorio)

1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I, Capo IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), nonché ai pareri previsti dall'articolo 269 del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Art. 11

(Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA)

1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'articolo 29 decies, comma 4, del [d.lgs. 152/2006](#), nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale.
2. I proventi di cui al comma 1 vengono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 29 quattordices, comma 13, del [d.lgs. 152/2006](#) e destinati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di AIA e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.
3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 12

(Riscossione dei crediti per la somministrazione di acqua per uso idropotabile)

1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Art. 13

(Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)

1. *Gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.⁵*
- 1 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l'assenza*

⁵ **Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo precedente era così formulato: “1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.**

di erogazioni di cui al comma 1 e provvede a dare comunicazione agli enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.⁶

- 1 ter. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all'assenza di erogazioni nel triennio precedente.⁷*
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.
3. Le economie conseguenti *all'applicazione del* ⁸ comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Art. 14

(Riprogrammazione economie di spesa)

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alle leggi regionali [n.24 del 31 luglio 1987](#), n. [13 del 14 aprile 2004](#), n. [3 del 25 febbraio 2005](#), n. [13 del 17 agosto 2005](#), n. [1 del 11 gennaio 2006](#), n. [7 del 21 agosto 2006](#), n. [9 del 21 agosto 2006](#), n. [15 del 13 giugno 2008](#), n. [19 del 12 giugno 2009](#), e n. [47 del 23 dicembre 2011](#), per le quali gli enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.
2. Le economie di spesa determinate dal competente dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con leggi regionali 15/2008, 19/2009 e 47/2011, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative, per un limite di impegno complessivo di 500.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
3. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non possono essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma 2.

Art.15

(Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in 1.400.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui 600.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, ed in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

⁶ Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.

⁷ Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.

⁸ L'art. 12, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "alle revoche di cui al" con le parole "all'applicazione del".

Art.16

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'articolo 42 bis del decreto del [Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di 75.000,00 euro a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del [d.p.r. 327/2001](#), le cui competenze, a seguito della [legge regionale 22 giugno 2015, n. 14](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 150.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e Biodiversità2012 – Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di 129.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775](#) e [al d.lgs. 152/2006](#), le cui competenze, a seguito della [l.r. 14/2015](#), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di 530.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di 100.000,00 euro con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.
6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014, per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000.000,00 euro, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 500.000,00 euro allocati al Programma U.14.02.
8. Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Osservatorio politiche pubbliche per le autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo una tantum, per l'esercizio finanziario 2017, di 50.000,00 euro con allocazione al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva di 90.000,00 euro, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
10. Al fine di incentivare il turismo scolastico e sociale nel territorio dei Parchi nazionali della Calabria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa a carico del bilancio regionale di 300.000,00euro con allocazione al programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Adspem Fidas onlus di Reggio Calabria

uncontributo, per l'esercizio finanziario 2017, pari a 100.000,00 euro, destinato all'acquisto dell'autoemoteca necessaria allo svolgimento delle attività dell'associazione con allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 1 della [l. r. 39/ 2012](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 3 settembre 2012, n. 39](#) (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è così modificato:
 - a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. La S.T.V. di cui al comma 1:

 - a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;
 - b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;
 - c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria;
- 2 bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
- 2 ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2 bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra: dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;
 - a) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.
- 2 quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.
- 2 quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2 bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2 quater.
- 2 sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2 ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2 quater e maggiorato del cinquanta per cento, a

valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7.

2 septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2 bis e 2 ter.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con [regolamento](#) della Giunta regionale sono disciplinati:

- a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;
- b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;
- c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies;
- d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;
- e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008.”;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in complessivi 750.000,00 euro, si provvede annualmente per l'importo di 450.000,00 euro con le somme accertate e riscosse al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di oneri istruttori di cui al comma 6, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di 300.000,00 euro con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all'articolo 39 del d.lgs.118/2011.

Art. 18

(Modifiche alla [l.r. 10/2012](#))

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della [legge regionale 11 aprile 2012 n. 10](#) (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) sono sostituiti dai seguenti:

- “1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi ai comuni capofila dei Distretti sociali nell'ambito dei Piani di zona, per l'attuazione di progetti innovativi volti alla rilevazione dei casi di sospetto DSA. Per il monitoraggio degli interventi, la realizzazione dell'autonomia, il potenziamento delle abilità, la riabilitazione delle persone con diagnosi accertata di DSA, anche attraverso la condivisione di esperienze formative residenziali e di gruppo.
2. Per la concessione dei contributi economici di cui al comma 1 si tiene conto delle fasce sociali svantaggiate.”

2. Per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento a carico del bilancio regionale destinato agli interventi di cui alla l.r. 10/2012, è determinato in 50.000,00 euro con allocazione al programma U.04.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 19

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [d.lgs. 118/2011](#), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 268.089.713,94 euro, 260.427.292,86 euro e 260.417.293,87 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
- 1 bis. Il contributo stanziato nell'esercizio finanziario 2017 a favore della "Fondazione Mediterranea Terina Onlus", come indicato nella tabella C allegata alla presente legge, è da intendersi vincolato e destinato esclusivamente alle spese di funzionamento della fondazione medesima, può essere erogato previa presentazione dell'annuale Piano delle attività dell'ente e tenuto conto delle voci di spesa ivi contenute, con priorità esclusiva per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della fondazione stessa.⁹*

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
2. Le tabelle A, B e C, allegata alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 31 ottobre 2017, n. 38.

ALLEGATI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2017-2019

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	600.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale EURO	600.000,00	400.000,00	400.000,00

Totale triennio 2017-2019	1.400.000,00
----------------------------------	---------------------

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2017-2019	300.000,00
----------------------------------	-------------------

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	1.000.000,00	-	-	2231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6129101	U.14.04
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	60.000,00	50.000,00	50.000,00	6122102	U.14.01
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	30.000,00	-	-	1002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	4341101	U.12.02
12	11	1984	31	Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero - art.24 - interventi per lo sviluppo dello sport e del tempo libero	450.000,00	250.000,00	250.000,00	5202011	U.06.01
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria artt. 65 e 67 - Promozione turistica - art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano	1.300.000,00 300.000,00	1.300.000,00 400.000,00	1.300.000,00 400.000,00	6133104 6133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	3313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	-	-	3313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	5114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	70.063,38	70.063,38	70.063,38	4343104	U.12.02
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2312101	U.03.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2132102	U.09.05

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019	capitolo	missione
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6132102	U.14.02
26	8	1992	17	Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3314101	U.06.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2233211	U.09.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6133103	U.07.01
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52010112	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1002108	U.01.02
29	11	1996	35	Costituzione dell'Autorità di bacino Regionale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2112104	U.09.01
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge	825.000,00	525.000,00	525.000,00	2131202	U.09.02
22	12	1998	14	Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole : - artt. 2, 3 e 5 - limite di impegno passività onerose	400.000,00	-	-	5132101	U.16.01
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4231108	U.13.07
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti	16.654.297,17 60.000,00	16.401.307,91 60.000,00	16.401.307,92 60.000,00	2222107 23010239	U.10.02 U.10.02
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria)					

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019	capitolo	missione
				<i>Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	43020303	U.15.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	250.000,00	-		32020303	U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	100.000,00	90.000,00	85.000,00	22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010705	U.12.08
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	-		52010259	U.05.02
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.000.000,00	15.000.000,00 4.000.000,00	4331103 62010203	U.12.07 U.12.01
9	2	2004	3	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010244	U.05.02
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	90.000,00	85.000,00	22040310	U.16.01
2	3	2005	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005 <i>art.1, commi 4 e 5 - Ex Fondo sollievo</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32040511	U.09.05
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art.3 - Film Commission</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 <i>art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	23010236	U.10.02

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019	capitolo	missione
				art.12, comma 3 - Consiglieri di parità	60.000,00	20.000,00	20.000,00	43030202	U.15.03
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61010410	U.13.07
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007					
				art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"	1.300.000,00	-		22040315	U.16.01
				art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	32030146	U.11.02
				art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32030147	U.05.02
				art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale	57.106,34	57.106,34	57.106,34	32030148	U.18.01
				art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio	131.041,64	131.041,64	131.041,64	32030149	U.09.01
				art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio	49.150,36	49.150,36	49.150,36	32030150	U.09.01
				art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale	300.000,00	-	-	22040735	U.11.02
				art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62010716	U.12.08
				art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	22040211	U.16.01
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	32050131	U.09.04
21	8	2007	20	Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	62010520	U.12.04
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007					
				art.1, comma 1 - Convenzione con la Svimez	35.000,00	25.000,00	25.000,00	12040703	U.01.03
				art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite	88.481,10	88.481,10	88.481,10	22020111	U.07.01
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008					
				Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni	6.175.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	43020107	U.15.03
				Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio	39.051,04	39.051,04	39.051,04	32030157	U.10.03
				Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità	50.000,00	-		61060120	U.13.05
				Art. 3, comma 26 - ADER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12010134	U.01.10
				Art.3, comma 10 - Banco alimentare onlus della Calabria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010522	U.12.08
				Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	22040913	U.16.01
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	43020108	U.15.03
16	10	2008	31	Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	72010207	U.12.04
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	64010105	U.12.04

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019	capitolo	missione
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 <i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	400.000,00	500.000,00	500.000,00	52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	32040517	U.09.01
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 <i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i> <i>Art. 4, comma 7 - Campi scuola</i>	7.000.000,00 50.000,00	7.000.000,00 50.000,00	7.000.000,00 50.000,00	32040409 62010112	U.09.07 U.12.07
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	100.000,00	50.000,00	50.000,00	62010210	U.12.05
10	2	2011	1	Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	-		22040842	U.16.01
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 <i>Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie</i> <i>Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza</i> <i>Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	20.000.000,00 50.000,00 500.000,00	20.000.000,00 50.000,00 500.000,00	20.000.000,00 50.000,00 500.000,00	62010213 3313106 22040212	U.12.07 U.04.04 U.16.01
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012 <i>Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale</i> <i>Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria</i>	1.800.000,00 8.000.000,00	500.000,00 8.000.000,00	500.000,00 8.000.000,00	32010156 61020112	U.09.02 U.13.07
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	-		22040603	U.16.01
26	7	2012	31	Istituzione della festa di San Francesco di Paola	100.000,00	-		52010268	U.05.02
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010723	U.12.08
6	11	2012	54	Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62010616	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	22040320	U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 <i>Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie</i>	200.000,00	-		61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Ente per i parchi marini regionali (art. 9)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32010149	U.09.05

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO		
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019	capitolo	missione
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07			4123104	U.13.07
27	4	2015	12	Legge di stabilità regionale <i>Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria</i>	100.000,00	-	-	32010162	U.09.05
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro per la corresponsione del trattamento economico al personale dipendente dell'ex ARDIS di Catanzaro	421.709,62	421.709,62	421.709,62	43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	1.017.485,00			12010140	U.09.03
27	11	2015	23	Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 <i>Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	23010519	U.10.01
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 <i>Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale <i>Art.11- Osservatorio della mobilità</i> <i>Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità</i> <i>Art. 13, comma 20- ARTCAL</i>	244.895,78 306.119,72 734.687,33	246.190,73 307.738,42 984.762,93	246.190,73 307.738,42 984.762,93	91002002 91002003 91002004	U.10.02 U.10.02 U.10.02
				Totale anno	268.089.713,94	260.427.292,86	260.417.293,87		